

ALL. 2



*Ministero della Giustizia*

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA  
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE  
UFFICIO II – ORDINI PROFESSIONALI

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

04/04/2017 E-rsp/2306/2017



Al Consiglio nazionale degli ingegneri  
segreteria@cni-online.it

**Oggetto:** Consigli di disciplina territoriali – componenti – elezioni per il rinnovo dei Consigli degli Ordini territoriali – incompatibilità – candidature e termini entro cui effettuare l'opzione per una delle due cariche – procedure da seguire – soluzione proposta – richiesta urgente di parere.

Rif. prot. DAG n. 40233.3 del 3.3.2017.

Con la nota in oggetto codesto Consiglio nazionale chiede di conoscere se le incompatibilità previste dall'art. 8, commi 3 e 8, d.P.R. 137/2012 e dall'art. 3 del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di disciplina territoriali degli Ordini degli ingegneri si riferiscano alla carica o alla candidabilità del professionista e, nel caso in cui si opti per un'interpretazione di tali norme che non vada ad incidere sul diritto all'elettorato passivo, entro quale termine l'eletto debba optare per uno dei due incarichi, al fine di non incorrere in decadenza.

Al riguardo, preme rappresentare che il Ministero della giustizia esercita sugli Ordini professionali una funzione di vigilanza volta alla verifica del corretto funzionamento dei medesimi. Il quesito posto presuppone, viceversa, un'attività di interpretazione di norme sostanziali commesse all'eleggibilità dei singoli professionisti iscritti all'albo che, anche negli ordinamenti speciali (quale quello che regola un Ordine professionale), è rimessa in via esclusiva al Collegio medesimo e, in caso di controversia, all'Autorità giurisdizionale adita: risulta di conseguenza inopportuno che questa Amministrazione fornisca una interpretazione della normativa vigente.

A ciò preme soltanto aggiungere che, non essendo il Ministero della giustizia chiamato a verificare l'eleggibilità dei candidati ai Consigli territoriali, non potrebbe comunque esprimere alcuna valutazione in merito, rischiando, in caso contrario, di pregiudicare, anche se indirettamente, il diritto del singolo a candidarsi.

Roma, 3 aprile 2017

Il DIRETTORE GENERALE

*Michele Forzani*